



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI



TITOLO I	4
I PRINCIPI	4
Art. 1 – Profili istituzionali.	4
Art. 2 – Valori etici e culturali.	4
Art. 3 – Competenze del Sindaco.	4
Art. 4 – Tutela degli animali.	5
TITOLO II	5
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 5 – Definizioni.	5
Art. 6 – Ambito di applicazione.	5
Art. 7 – Esclusioni.	6
TITOLO III	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 8 – Detenzione di animali.	6
Art. 9 – Maltrattamento di animali.	6
Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.	7
Art. 11 – Abbandono di animali.	7
Art. 12 – Avvelenamento di animali.	7
Art. 13 – Attraversamento di animali e cartellonistica.	7
Art. 14 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.	8
Art. 15 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.	8
Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.	8
Art. 17 – Esposizione di animali.	8
Art. 18 – Disciplina di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.	9
Art. 19 – Promozione degli affidamenti e adozioni di cani	9
Art. 20 - Domanda di affidamento/adozione	10
Art. 21 – Affidamento	10
Art. 22 – Incentivi all'affidamento	10
Art. 23 - Mantenimento dell'animale	10
Art. 24 - Eventuale trasferimento dell'animale affidato	11
Art. 25- Inadempienze	11
TITOLO IV	11
CANI	11
Art. 26 – Attività motoria e rapporti sociali.	11
Art. 27 – Divieto di detenzione a catena.	11
Art. 28 – Dimensioni dei recinti privati.	11
Art. 29 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.	12
Art. 30 – Aree e percorsi destinati ai cani.	12
Art. 31 – Accesso negli esercizi pubblici.	12
Art. 32 – Obbligo di raccolta degli escrementi.	12
TITOLO V	13
GATTI	13
Art. 33 – Definizione dei termini usati nel presente titolo.	13
Art. 34 – Proprietà dei gatti liberi.	13
Art. 35 – Compiti dell'Azienda Sanitaria.	13
Art. 36 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.	13
Art. 37 – Colonie feline.	14
Art. 38 – Alimentazione dei gatti.	14

<i>TITOLO VI</i>	14
<i>VOLATILI</i>	14
Art. 39 – Detenzione di volatili.	14
Art. 40 – Dimensioni delle gabbie.	14
<i>TITOLO VII</i>	15
<i>ANIMALI ACQUATICI</i>	15
Art. 41 – Detenzione di specie animali acquatiche.	15
Art. 42 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.	15
<i>TITOLO VIII</i>	15
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	15
Art. 43 – Sanzioni.	15
Articolo 44 – SEQUESTRO E CONFISCA	16
Art. 45 – Vigilanza.	16
Art. 46 – Inumazione di animali.	16
Art. 47 – Disposizioni transitorie.	16
Art. 48 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.	16

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1 – PROFILI ISTITUZIONALI.

1. Il Comune di Pontedera, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Pontedera, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

ART. 2 – VALORI ETICI E CULTURALI.

1. Il Comune di Pontedera, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Pontedera opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Pontedera valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

ART. 3 – COMPETENZE DEL SINDACO.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione alla Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 Marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 4 – TUTELA DEGLI ANIMALI.

1. Il Comune, riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Per le finalità sopraindicate, il Comune collabora con le associazioni per la protezione degli animali presenti sul territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento, anche attraverso l'erogazione di contributi per lo svolgimento di attività specifiche.
6. E' istituito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico uno sportello informativo e di segnalazione per gli animali. Lo sportello può essere gestito anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni di protezione degli animali interessate.

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – DEFINIZIONI.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 Agosto 1991, n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 Febbraio 1992, n° 157.

ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pontedera.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 («detenzione di animali», «maltrattamento di animali» e «cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona») devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

ART. 7 – ESCLUSIONI.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – DETENZIONE DI ANIMALI.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, provvedendo ad un'adeguata alimentazione e cura secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
2. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di un idoneo riparo od in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche necessità di movimento.
3. E' fatto assoluto divieto di allevare e tenere, nelle proprie abitazioni o giardini, rettili o animali feroci pericolosi per le persone, anche se allo stato di cuccioli o lattanti. Questo per impedire, come purtroppo talvolta avviene, il loro abbandono nei boschi dopo lo sviluppo.

ART. 9 – MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, anche all'interno delle unità abitative, o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, fatta eccezione per gli uccelli e i piccoli roditori.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

ART. 10 – CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti e ove non vi sia pericolo per l'incolumità dell'uomo, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

ART. 11 – ABBANDONO DI ANIMALI.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 12 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti nell'apposito servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, in conformità alle procedure stabilite dalla legge regionale .

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

ART. 13 – ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI E CARTELLONISTICA.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, sarà installata apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

ART. 14 – ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici di piccola taglia su tutti i mezzi di trasporto pubblico urbano operanti nel Comune di Pontedera.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, gli altri animali di taglia più piccola dovranno essere sistemati negli appositi box da trasporto.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto negli appositi box.

ART. 15 – DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON CUCCIOLI O ANIMALI NON IN BUONO STATO DI SALUTE O MALTRATTATI.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. In caso di accertamento della pratica di accattonaggio nelle condizioni di cui sopra, gli organi di vigilanza ne dispongono l'immediata cessazione.
3. Gli organi di vigilanza dispongono il sequestro amministrativo, se non ricorrono le condizioni per il sequestro penale ex art. 321 del C.P.P., avviando gli animali rinvenuti presso le strutture municipali o altre convenzionate. Il sequestro deve essere motivato ai fini della confisca facoltativa amministrativa ex art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 16 – DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i pesci di piccola taglia.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. In caso di recidiva e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, con l'Ordinanza Ingiunzione non può essere applicata una sanzione pecuniaria inferiore al massimo stabilito per le singole violazioni.

ART. 17 – ESPOSIZIONE DI ANIMALI.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al

successivo comma 3), esponendo un apposito avviso alla vetrina del negozio visibile dall'esterno con indicazione dell'orario relativo a tale disposizione. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o recinti per il riposo degli animali, quando sia trascorso il periodo di esposizione, conformi alle disposizioni di legge

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo e acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 40 del presente regolamento.

4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 40 relativo alle dimensioni delle gabbie.

5. In caso di recidiva e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, con l'Ordinanza Ingiunzione non può essere applicata una sanzione pecuniaria inferiore al massimo stabilito per le singole violazioni.

ART. 18 – DISCIPLINA DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata a scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, appartenenti a specie selvatiche, che non siano custoditi e mantenuti nel rispetto del presente regolamento.

2. L'attività di cui al precedente comma é consentita sul territorio comunale con autorizzazione del Sindaco nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, previo parere favorevole espresso dall'Autorità Sanitaria competente sul territorio, incaricata di controllare lo stato di salute, di mantenimento e le condizioni igienico sanitarie degli animali in cattività.

3. In caso di recidiva e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, con l'Ordinanza Ingiunzione non può essere applicata una sanzione pecuniaria inferiore al massimo stabilito per le singole violazioni.

ART. 19 – PROMOZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E ADOZIONI DI CANI

1. Il Comune di Pontedera riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani randagi da parte di soggetti privati.

2. Il Comune immetterà nel proprio sito web un'apposita sezione per la promozione dell'adozione dei cani randagi ospiti del canile municipale o convenzionato, esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti.

3. Le tariffe del canile municipale e/o convenzionato saranno regolate in modo decrescente rispetto al tempo di permanenza dell'animale nel canile, in modo da incentivare l'azione attiva del gestore della struttura in favore dell'adozione da parte di soggetti terzi e tali comunque da garantire le condizioni di benessere degli animali custoditi.

4. E' previsto un contributo economico ed in natura a favore di coloro che adottino un cane in carico al canile municipale o convenzionato con il Comune, ovvero un cane rinvenuto abbandonato sul territorio comunale.

ART. 20 - DOMANDA DI AFFIDAMENTO/ADOZIONE

1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Pontedera disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio rinvenuto sul territorio comunale dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Pontedera con la quale ne richiedono l'affidamento.

ART. 21 – AFFIDAMENTO

1. L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento di animali. Il richiedente dovrà disporre di uno spazio idoneo alla custodia dell'animale.

2. Verrà disposto l'affido:

a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini.

b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

3. In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Sanità in data 14/10/96, e successivi aggiornamenti, che dovrà poi essere trasmesso all'A.S.L. a cura degli uffici competenti. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 22 – INCENTIVI ALL'AFFIDAMENTO

1. All'atto dell'affidamento, verranno consegnati all'affidatario del cane, con onere ad esclusivo carico del Comune, un corredo completo di cuccia, numero 2 ciotole, un guinzaglio, un collare, una spazzola e una confezione con paletta per eseguire la raccolta delle deiezioni, unitamente ad € 260 quale contributo («una tantum») per l'acquisto di alimenti e adempimenti veterinari, da corrispondere con le seguenti modalità :

- 70% al momento dell'affido;
- 30% dopo 6 mesi, previa verifica delle idonee condizioni di mantenimento dell'animale.

ART. 23 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

1. L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato tatuato.

2. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 24 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

1. In caso di cessione del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a trasferire l'attrezzatura ricevuta, nelle condizioni in cui si troverà al momento della cessione, al soggetto ricevente l'animale, con l'esclusione del contributo economico.

ART. 25- INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, l'affidatario è tenuto a ricondurre l'animale presso il Canile Municipale o Convenzionato ed a restituire, sia l'intero ammontare del contributo, sia il controvalore monetario del corredo consegnato al momento dell'affidamento (art. 22).

TITOLO IV CANI

ART. 26 – ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento od in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

ART. 27 – DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena scorrevole su cavo aereo che consenta ampi movimenti in tutte le direzioni per evitare possibili lesioni all'animale

ART. 28 – DIMENSIONI DEI RECINTI PRIVATI.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5.
2. In caso di accertamento di violazione successivamente al periodo transitorio di cui all'art. 46, la sanzione amministrativa prevista di cui all'art. 43 è ridotta ad 1/10 in caso di adeguamento alle misure indicate al comma 1 entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione.

ART. 29 – ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo di utilizzare apposito guinzaglio qualora i cani si trovino nelle strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico; in ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni sportive e simili i cani dovranno essere dotati anche di museruola. In particolare tale prescrizione si applica ai cani di media/grossa taglia con carattere vivace o di aspetto o indole aggressivo.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

ART. 30 – AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI.

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, dovranno essere individuati ,mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

ART. 31 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

1. I cani di piccola taglia, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Pontedera salvo quelli per cui è previsto il divieto delle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari degli animali rimangono responsabili di qualsiasi danno arrecato a cose e persone dagli animali medesimi.

ART. 32 – OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali sul suolo pubblico, sono obbligati a detenere la paletta o altro strumento idoneo e il contenitore per la raccolta degli escrementi ed a mostrarli su richiesta di un pubblico ufficiale. Gli stessi sono soggetti a sanzioni, ai sensi del presente Regolamento, qualora ne risultino sprovvisti al momento della richiesta.

TITOLO V GATTI

ART. 33 – DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.

1. Per «gatto libero» si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per «colonia felina» si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata «gattaio» o «gattaia».

ART. 34 – PROPRIETÀ DEI GATTI LIBERI.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

ART. 35 – COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA.

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 36 – CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTAI/E.

1. Il Comune riconosce valore sociale ai cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale nell'ambito degli orari di apertura al pubblico.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

ART. 37 – COLONIE FELINE.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pontedera che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria di Pontedera ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

ART. 38 – ALIMENTAZIONE DEI GATTI.

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI VOLATILI

ART. 39 – DETENZIONE DI VOLATILI.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

ART. 40 – DIMENSIONI DELLE GABBIE.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: il diametro o la diagonale della gabbia dovrà essere tre volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

TITOLO VII ANIMALI ACQUATICI

ART. 41 – DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

ART. 42 – DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 15 litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 – SANZIONI.

- 1) Per effetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, introdotto dalla legge 3 gennaio 2003, n. 3, per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - a) da Euro 171,00 a Euro 498,00 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 (comma 1), 17, 18, 26, 27, 28 e 39 (comma 2);
 - b) da Euro 129,00 a Euro 387,00 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (comma 2), 38 (comma 1), 40 e 42;
 - c) da Euro 77,00 a Euro 234,00 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 31 (comma 1);
 - d) da Euro 25,00 a Euro 75,00 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29 (commi 2 e 3), 31 (comma 2), 32, 38 (comma 2) e 41.
- 2) Qualora le violazioni al presente regolamento per le quali sono previste le sanzioni pecuniarie di cui alle lettere a – b – c e d del 1° comma siano previste e punite anche da norme di leggi penali o di leggi o regolamenti statali o regionali si applicano nei singoli casi, rispettivamente, le sanzioni in quest'ultime previste.

ARTICOLO 44 – SEQUESTRO E CONFISCA

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente regolamento gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria;
2. A confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta;
3. Se non si procede a confisca gli animali devono essere restituiti agli aventi diritto;
4. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali fino a quando il procedimento amministrativo non si sia concluso, anche prescindendo dall'opposizione al verbale di sequestro ex art. 19 della legge 689/81. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca facoltativa.
5. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, mantenimento e custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate e non convenzionate.
6. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli art. 13, 18, 19,20 e 22 della legge 689/81 e il D.P.R 29.7.82 n. 571.

ART. 45 – VIGILANZA.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie o di altre Associazioni riconosciute.

ART. 46 – INUMAZIONE DI ANIMALI.

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

ART. 47 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. I proprietari di animali e gli esercizi commerciali hanno 3 mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento per adeguare le proprie strutture alle disposizioni sopra riportate. Durante tale periodo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste è sostituita dall'invito ad adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

ART. 48 – INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 22/02/2005

[Indice](#)